

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE n. 431

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

**Oggetto: parziale inefficacia del "Percorso di tutela" a causa dell'indicazione di sedi troppo
distanti per le prestazioni sanitarie**

Premesso che:

La Regione Piemonte ha attivato, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, il cosiddetto Percorso di Tutela, uno strumento finalizzato a garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa per l'erogazione di visite specialistiche e prestazioni diagnostiche, come previsto dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA);

Tale strumento prevede che, qualora non sia possibile garantire la prestazione entro i tempi indicati sulla prescrizione del Medico di Medicina Generale, l'Azienda Sanitaria Locale debba provvedere direttamente, anche attraverso l'acquisto della prestazione da soggetti privati accreditati, senza oneri aggiuntivi per l'utente, al fine di tutelare i diritti degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale e contrastare le disuguaglianze nell'accesso alle cure;

Considerato che:

In numerosi casi documentati, il Centro Unificato Prenotazioni (CUP) indica, per il rispetto dei tempi, sedi di erogazione della prestazione situate anche a centinaia di chilometri di distanza dal luogo di residenza dell'assistito;

Ad esempio, a fronte di una richiesta per una prima visita dermo-chirurgica con priorità indicata dal medico, è stata recentemente proposta una sede a Domodossola per un paziente residente a Mondovì, con un tragitto superiore ai 200 km e circa tre ore di viaggio per la sola andata;

Tali indicazioni, oltre a vanificare l'obiettivo di reale accessibilità del Percorso di Tutela, rischiano di escludere di fatto molti utenti, in particolare soggetti fragili o con ridotte capacità economiche e logistiche, spingendoli verso il ricorso a prestazioni a pagamento;

Tutto ciò premesso

INTERROGA

LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE:

- Se siano a conoscenza di tale problematica e se siano disponibili dati aggiornati relativi alla percentuale di "proposte di tutela" che prevedono sedi di erogazione poste a oltre 100 km di distanza dal domicilio dell'assistito;
- Se si ritenga opportuno introdurre, nei protocolli applicativi del Percorso di Tutela, un criterio di prossimità territoriale, fissando un limite massimo di distanza (ad esempio 80 o 100 km) oltre il quale la prestazione non possa essere considerata effettivamente disponibile.